

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

139° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 MARZO 2000

**Presidenza del presidente PINTO**

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(4531) CARUSO Antonino ed altri: Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675**

(Discussione e approvazione con modificazioni)

|   |                       |
|---|-----------------------|
| * PRESIDENTE . . . . .  | Pag. 2, 4, 5 e passim |
| * AYALA, sottosegretario di Stato per la giustizia . . . . .      | 9, 11                 |
| CALLEGARO (CCD) . . . . .   | 7                     |
| * CARUSO Antonino (AN) . . . . .                                  | 5, 7                  |
| CENTARO (Forza Italia) . . . . .                                  | 6, 7                  |
| * MILIO (Misto) . . . . .   | 6                     |
| RUSSO (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . .                               | 7                     |
| * SENESE (Dem. Sin.-l'Ulivo), relatore alla Commissione . . . . . | 2, 4, 5 e passim      |

---

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

---

---

*I lavori hanno inizio alle ore 15,55.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(4531) CARUSO Antonino ed altri: Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675**

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675», d'iniziativa dei senatori Caruso Antonino, Pinto, Senese, Centaro, Preioni, Callegaro, Pettinato, Cortelloni e Bucciero.

Ricordo che il termine previsto dal disegno di legge per taluni adempimenti scade il 29 marzo 2000. Di qui la necessità dell'approvazione rapida di questo disegno di legge che nella giornata di ieri, con apprezzata sollecitudine, il Presidente del Senato ha deferito alla nostra Commissione per l'esame in sede deliberante.

L'occasione ha consentito ai presentatori del disegno di legge di non limitarsi ad una mera e semplice proroga e di proporre invece sostanziali modifiche sulle quali il senatore Senese si diffonderà con la puntualità di sempre.

Prego il senatore Senese di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SENESE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'articolo 15 della legge n. 675 del 1996 prescrive che i dati personali debbono essere conservati in modo da evitarne la distruzione o l'accesso non autorizzato. Prevede inoltre che a tal fine siano adottate idonee misure di sicurezza. In particolare il comma 2 prescrive che le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva siano stabilite con un regolamento. L'articolo 36 dello stesso provvedimento punisce con la reclusione fino a un anno il titolare o il responsabile del trattamento che viola la disposizione di cui all'articolo 15, comma 2, cioè colui che non adotta le misure minime di sicurezza entro il termine – indicato dall'articolo 41 della stessa legge n. 675 – di sei mesi dall'adozione del regolamento.

Il regolamento avrebbe dovuto essere adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge; in realtà è stato adottato con grande ritardo ed è entrato in vigore il 29 settembre 1999. I sei mesi, termine dopo il

quale scattano le sanzioni penali per chi non abbia adottato le misure minime di sicurezza, verranno dunque a scadenza il 29 marzo prossimo.

Di qui l'allarme nel variegato mondo delle imprese, con particolare riguardo a quelle assicurative (ma non solo), le quali sembrano impreparate rispetto a questa scadenza. Esse adducono, come è bene illustrato nella relazione al disegno di legge, la ritardata adozione del regolamento, ma tra i tanti motivi che si potevano addurre questo è quello che ha le gambe più corte, anzi quasi non ce le ha le gambe. Infatti, il termine era fissato in sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento e il fatto che il regolamento sia stato emanato più tardi non inficia quel termine, che semmai consentiva a chi volesse essere diligente di attrezzarsi prima.

Ma tant'è. Molto opportunamente la relazione al disegno di legge mette in luce un criterio fondamentale, sul quale dovremmo essere d'accordo tutti (però spesso ce ne scordiamo): se si può evitare di fare ricorso allo strumento penale raggiungendo in altro modo i risultati che lo strumento penale deve garantire, è meglio seguire questa strada.

Il disegno di legge propone un articolato sistema di proroga. Il termine viene spostato al 30 aprile; inoltre, per tutte le imprese che provvedono a documentare l'avvio di misure di sicurezza idonee e, soprattutto, la predisposizione di un programma credibile di realizzazione, con l'indicazione delle fasi, la scansione dei tempi e quant'altro, il termine del 30 aprile viene ulteriormente spostato di dodici mesi. Quindi, solo se le imprese metteranno concretamente in moto questa attività, volta a raggiungere il risultato che tutto sommato sta a cuore al legislatore, cioè quello di un sistema di sicurezza dei dati per lo meno compatibile con gli *standard* minimi fissati dal regolamento, solo in questo caso potranno beneficiare dell'ulteriore spostamento del termine. In caso contrario, non vi sarà beneficio e le imprese incorreranno nelle conseguenze di legge.

Si è posto il problema di come conciliare questa forma di controllo con l'esigenza di non appesantire ulteriormente le imprese e di non offrire loro altri alibi o motivi di doglianza. Il disegno di legge prevede allora una sorta di autocertificazione, un documento formato dalle stesse imprese, di cui sia certa la data attraverso una certificazione notarile, il quale, oltre ai dati identificativi, indichi sinteticamente il programma in via di attuazione e le singole fasi in cui lo stesso si riparte, gli accorgimenti adottati o le parti del programma eventualmente già completate, gli indirizzi di intervento individuati per l'adozione di più ampie misure di sicurezza. L'articolo 15 della legge n. 675 fa riferimento ad uno *standard* minimo, ma bisogna procedere verso un *standard* che garantisca effettivamente la sicurezza, anche oltre il minimo.

Il documento dovrà essere conservato da ciascuna impresa e potrà essere richiesto in qualsiasi momento dal Garante per la protezione dei dati personali. Se ha un dubbio che il documento non vi sia o sia incompleto o se tale dubbio si determina sulla base di una segnalazione, il Garante può accertare tale mancanza o incompletezza o la falsità dei dati contenuti nel documento, falsità punita a norma dell'articolo 483, comma 1, del codice

penale. Oltre alla sanzione penale è prevista l'immediata decadenza dal beneficio, in concorso con la sanzione prevista dalla legge sulla protezione dei dati.

Nel caso di mancato invio al Garante del documento richiesto in copia autentica, si applica anche in questo caso la decadenza dal beneficio e la sanzione penale prevista dalla legge n. 675 del 1996.

Questo in sostanza il disegno di legge che il relatore raccomanda all'approvazione della Commissione. Probabilmente non sarà la Commissione a decidere, ma è bene che un punto resti consegnato chiaramente agli atti: i soggetti interessati, nelle loro sollecitazioni avevano chiesto sei mesi di proroga, una misura tampone o di emergenza. Viene loro concessa in sostanza una proroga di tredici mesi.

Viene quindi concesso un termine molto più largo di quello da loro stessi ipotizzato ma deve essere chiaramente inteso che questo termine non dovrà avere altre proroghe. Su questo punto, per quel che può valere, la Commissione deve esprimere una parola molto precisa e molto chiara. Si mette questo mondo in condizione di riguadagnare un ritardo imputabile all'ostilità che lo stesso ha manifestato sin dal momento dell'approvazione della legge sulla tutela dei dati; gli si offre la *chance* di avviare un percorso per uscire fuori da questo atteggiamento di insofferenza verso regole minime poste a tutela dei cittadini; si assuma responsabilmente, però, come Parlamento, almeno in questa Commissione, l'impegno a non accordare altre proroghe.

Raccomandando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge, vorrei preannunciare la presentazione di un emendamento al comma 5 dell'articolo 1, volto a sostituire le parole: «L'accertamento», con l'altra: «La».

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Senese, per l'ampia e approfondita relazione. Prima di aprire la discussione generale, vorrei però rivolgerle alcune domande. Il comma 4 dell'articolo 1 prevede che la copia autentica del documento avente data certa, descritto compiutamente al comma 3 dello stesso articolo, deve essere inviato al Garante solo se lo stesso ne fa richiesta. Vorrei conoscere i motivi di questo.

SENESE, *relatore alla Commissione*. Si è temuto di riempire l'ufficio del Garante con migliaia e migliaia di documenti.

PRESIDENTE. Come fa il Garante ad individuare quale documento gli necessita in copia autentica?

SENESE, *relatore alla Commissione*. Se, ad esempio, un cittadino ha il dubbio che i dati conservati presso la compagnia di assicurazione della propria auto non siano ben custoditi, può scrivere al Garante, che deciderà sul da farsi: inoltre, il Garante può anche decidere di svolgere indagini a

campione. In tal modo, si evita di passare dalle lamentele delle imprese alle lamentele del Garante, il cui ufficio ha un organico e uno stanziamento limitati e non può essere sommerso da carte o costretto a fare un archivio e così via.

PRESIDENTE. Sempre per quanto riguarda il documento, al comma 5 è precisato che, ove l'accertamento della falsità dei dati sia positivamente compiuto, ciò comporta non soltanto la decadenza dall'esercizio della facoltà di cui al comma 2, ma anche la denuncia di responsabilità, ai sensi dell'articolo 483, primo comma, del codice penale; cioè la falsità ideologica del privato in atto pubblico. L'incompletezza del documento invece, rispetto a quanto richiesto al comma 3, rientra nella falsità o in quanto previsto al comma 6 (la violazione degli obblighi di cui al comma 4 comporta la decadenza dall'esercizio della facoltà di cui al comma 2). Non crede che l'incompletezza possa essere equiparata alla falsità?

SENESE, *relatore alla Commissione*. Certamente l'incompletezza non può essere equiparata alla falsità. Può essere, per altro, una ragione di decadenza dal termine. A questo punto, se noi lasciassimo le cose così, verrebbe dichiarata dal Garante con le procedure previste, solo nei casi in cui il Garante lo chieda.

Prendendo atto dei suoi suggerimenti, signor Presidente, vorrei preannunciare la presentazione di un emendamento al comma 6 dell'articolo 1, volto ad inserire, dopo le parole: «comma 4», le altre: «o l'incompletezza del documento di cui al comma 3». Mi pare che questa soluzione realizzi un bilanciamento fra le due opposte esigenze: quella di affidare al caso la scoperta del trasgressore e quella di dire al trasgressore che, se per caso verrà scoperto, ciò comporterà la decadenza automatica dall'esercizio della facoltà di cui al comma 2. Quest'emendamento, ove venisse condiviso dalla Commissione, potrebbe essere subito da me formalizzato.

Sulla base delle esigenze prospettate dagli interventi dei colleghi, potrò anche trovare una diversa formulazione. Su eventuali emendamenti, mi riservo di esprimere il mio parere nella replica.

PRESIDENTE. Ricordo che la 1<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere di nulla osta e che la nostra Commissione dovrà procedere, su proposta del relatore, all'individuazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, annuncio che i senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale rinunceranno a presentare emendamenti al disegno di legge in titolo e desidero aggiungere alcune parole rispetto a quanto esposto dal senatore Senese.

Condivido in maniera totale la relazione che il relatore ha svolto, la quale è rappresentativa sia di quello che il disegno di legge vuole essere,

sia dei presupposti che lo hanno prodotto. Anche in questo caso a nome del Gruppo, desidero dare una conferma di impegno alla sollecitazione rivolta dal relatore, riguardante il fatto che non è nell'animo di consentire nuove proroghe. La lettura stessa del disegno di legge è rappresentativa di questo spirito e in questo stesso spirito si riconoscono i colleghi che non solo hanno sottoscritto il disegno di legge, ma che anche hanno attivamente e concretamente partecipato alla sua redazione. Questo principio emerge con chiarezza dalla lettura. Assai semplice, infatti, sarebbe stato operare, per esempio, sull'articolo 41 della legge, ampliando il termine che lì è previsto. Il più articolato sistema che è previsto ha viceversa, come ha del resto sottolineato il relatore, la qualità – ma forse non dovrei essere io a dirlo – di non essere invasivo con nuovi adempimenti nei confronti sia delle imprese, sia degli organi preposti ai controlli; la sua complessità si è resa necessaria proprio perché risponde al bisogno di indicare una volontà che è quella di non consentire nuove proroghe.

Facendo un passo indietro al momento in cui questa Commissione discusse la legge n. 675 del 1996 – la cosiddetta legge sulla *privacy* – poi approvata dalle Assemblee di Camera e Senato, vorrei dire che forse in quell'occasione fu compiuto un errore, nel senso che quella legge fu dotata di ritmi serrati per quanto riguardava la sua applicazione e la sua attuazione, che furono tarati tenendo presente solo l'aspetto tecnico, quindi un aspetto puramente materiale. In quel momento probabilmente sfuggì che i principi affermati dalla legge nel suo complesso avevano un impatto grandemente innovativo nel nostro sistema e non solo, anche nella nostra cultura e nella cultura dei nostri operatori. Quella legge aveva bisogno di un ritmo ulteriore rispetto a quello tecnico, il ritmo per la sua comprensione e acquisizione come fatto culturale. Soprattutto era necessario del tempo perché tutti nel nostro Paese comprendessero quanto i cittadini immediatamente compresero, cioè che quella legge attribuiva nuovi diritti ovvero – per meglio dire – in realtà riconosceva e proteggeva nuovi diritti; era quindi una legge gradita, e anche dovuta, ai cittadini. Questo tempo, che allora non fu valutato e che è emerso come necessità successiva, rappresenta uno degli argomenti che consigliano, da una parte, di difendere la legge nella sua generalità e nei suoi tempi di attuazione e, dall'altra, di consentire a tutti quelli che con la legge devono misurarsi, di poterlo fare in maniera non traumatica ma in maniera condivisa. Forse, quindi, in quella maniera che è la più auspicabile per le cose nuove che intervengono nella vita di tutta la nostra collettività.

MILIO. Signor Presidente, sono d'accordo con la *ratio* del disegno di legge. Ciò che mi lascia perplesso – ne ho già parlato ieri con il collega Caruso – è la previsione di un termine a sua volta prorogabile. Per evitare sospetti di favoritismi, preferirei che ci limitassimo alla fissazione di un termine, prescindendo dalle valutazioni, peraltro corrette, svolte negli altri commi dell'articolo 1. In tal modo si utilizzerebbe un metro uguale per

tutti. L'obiettivo nostro è la protezione dei dati personali, un obiettivo che si può perseguire senza richiedere agli interessati di fornire lo stato dei lavori dell'azienda, sia pure con tutte le cautele possibili. Mi limiterei ad individuare un termine, certamente inferiore all'anno, uguale per tutti, senza aggravii, superfetazioni o dichiarazioni di intenti che in concreto nessuno potrà controllare; salvo il caso del delatore che spinga il Garante a considerare la posizione di una singola azienda.

CENTARO. Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia rinuncia a proporre emendamenti e condivide il disegno di legge in esame nonché la condizione di perentorietà del termine di tredici mesi che andiamo a fissare. Si tratta di un tempo più che sufficiente alle imprese per mettere in ordine la loro situazione. Condivido nel complesso anche le osservazioni espresse dal collega Senese.

RUSSO. Signor Presidente, vorrei svolgere due brevi osservazioni. La prima riguarda l'intervento del collega Milio, la cui impostazione inciderebbe sul complesso del disegno di legge, perchè comporterebbe una proroga di minore durata ma senza condizioni. Io credo che questo sistema articolato, che costringe le imprese a misurarsi con il problema, dando conto di quanto hanno fatto, evita il rischio, che altrimenti si determinerebbe, che tutto rimanga fermo e che alla vigilia del prossimo termine ci si ritrovi in queste stesse condizioni.

Per quanto riguarda l'emendamento avanzato dal collega Senese, sono d'accordo, ma mi permetterei di suggerire che anzichè parlare di incompletezza, si indichi «accertamento della incompletezza». Infatti, a stretto rigore l'incompletezza dovrebbe essere causa non di decadenza della proroga bensì di non ottenimento della proroga stessa. In analogia a quanto si dice al comma 5 («accertamento della falsità»), si dovrebbe scrivere «accertamento dell'incompletezza».

CALLEGARO. Signor Presidente, al comma 1 dell'articolo 1 si stabilisce che «Le disposizioni ... non si applicano sino al 30 aprile 2000». Questa dunque è una proroga. Poi, al comma 3, si dice in sostanza che il beneficio è riconosciuto a chi abbia incominciato a fare qualcosa entro il 29 marzo. Insomma, non c'è una proroga fissa per tutti.

Vorrei un chiarimento a questo proposito.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, le osservazioni emerse nel dibattito sono tutte in qualche modo condivisibili e rappresentano problemi che mi ero già francamente posto.

Per quanto riguarda la prima obiezione, quella del senatore Milio, ne ho parlato insieme a lui. Egli non ha sottoscritto il disegno di legge al nostro esame perchè legittimamente sostiene tesi che, come ricordava adesso il senatore Russo, confliggono con il sistema ideato dai proponenti.

La richiesta di una proroga minore uguale per tutti corrisponde in realtà alla sollecitazione pervenuta da alcune delle associazioni professionali delle imprese. Ho espresso un'opinione personale di cui mi assumo la responsabilità: non ritengo che sia nobile questo sistema, che purtroppo pervade il nostro sistema legislativo, della introduzione di nuove norme per le quali poi immediatamente si consentono proroghe. Ho svolto una piccola indagine, nel ristretto tempo che mi è stato concesso dalle necessità oggettive, ed è balzato evidentemente agli occhi che il termine di sei mesi (cioè quello richiesto) non sarebbe stato ragionevole data la realtà in cui versa almeno parte delle imprese. È apparso altrettanto evidente che la sollecitazione in direzione di una proroga rappresentava quindi un primo cuneo destinato a dare la stura a tutta una serie di successive proroghe.

Coordinando la mia inclinazione generale con l'evidenza di questa circostanza, sono stato indotto quindi a cercare un percorso più complesso che, allargando il termine e rendendolo più realistico, chiarisse tuttavia che esso non sarebbe stato ulteriormente dilazionato.

L'esigenza di fissare il primo termine del 30 aprile dipende dal fatto che il beneficio si riconosce solo a coloro che hanno ritenuto di attivarsi nei sei mesi che hanno avuto a disposizione dal momento di entrata in vigore del regolamento (a parte i tre anni dall'entrata in vigore della legge, perchè il regolamento ha semplicemente affinato i principi contenuti nella legge). Coloro che invece hanno disatteso la legge a mio parere si sono posti in una situazione che non è meritevole di tutela. Il 30 aprile dunque è il termine stimato necessario per dare luogo agli adempimenti dal momento in cui devono entrare in vigore le misure minime preventive, cioè il 29 marzo.

Si è quindi ritenuto di non generalizzare la non applicazione dell'articolo 36, ma di mandarla a regime selezionato a partire dal 1° maggio.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal relatore, desidero dire ai colleghi che il testo rappresenta un prosciugamento forte, e da me in parte non condiviso, di un più ampio testo originario che si proponeva di governare questa nicchia della vicenda in maniera più comprensibile. Come ho detto prima, il disegno di legge non è formalmente ma sostanzialmente firmato da più senatori, nel senso che più colleghi sono intervenuti rappresentando diversi punti di vista, anche di tipo parziale. Il prosciugamento è derivato da tale evenienza. Nel testo originario, il problema «dell'incompletezza del documento» era specificamente governato. Pur non condividendo il risultato che se ne è avuto, ho ritenuto che lo stesso fosse comunque accettabile perché devo ricordare che nella legge sulla *privacy* vi è una norma che stabilisce compiti e poteri del Garante per la protezione dei dati personali. Tra i compiti e i poteri è previsto l'accertamento, che può essere svolto anche a campione e che deve essere autorizzato dal presidente del tribunale del luogo in cui l'accertamento deve essere compiuto. Vi è di più. Il Garante, nel corso del lavoro intervenuto dopo la sua entrata in funzione, ha stabilito alcune linee di intervento, con riferimento all'esercizio di questi poteri, che si sono tradotte in disposizioni che sono state pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*, le quali ri-



guardano anche le modalità con cui vengono e disposti e praticati gli accertamenti, anche quelli a campione, con l'intendimento di spalmarli su varie categorie, su varie professioni, su varie imprese, in modo che non vi possano essere settori più o diversamente colpiti rispetto ad altri. Poiché questo potere viene mantenuto e poiché a questo potere di accertamento così governato è collegato quello del Garante di suggerire al soggetto interessato, una volta individuate delle incompletezze, come porvi rimedio, ho creduto che in qualche maniera l'incompletezza del documento e quindi del programma che resta e sintetizzato nel documento possa essere corretta attraverso l'opera del Garante, che dà questo impulso di intervento. Quest'ultimo, se resta inadempito, genererà poi le note conseguenze.

Desidero sottolineare la necessità di provvedere in tempi stretti e brevi anche per consentire alla Camera dei deputati di muoversi con eguale velocità e quindi di arrivare all'approvazione definitiva prima del 29 marzo 2000. Qualora il disegno di legge non risultasse definitivamente approvato in tempo utile, si renderebbe indispensabile l'adozione, da parte del Governo, di un provvedimento d'urgenza. Esporre al rischio di sanzioni penali una vasta platea di soggetti, infatti, non credo sia certo nelle intenzioni del Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SENESE, *relatore alla Commissione*. Il senatore Caruso Antonino si è lasciato prendere la mano dalla sua passione di storico ed ha illustrato la storia del disegno di legge. Ma il testo oggi al nostro esame, quale che ne sia la storia, si presta alla giusta osservazione del Presidente. Se non lo modificheremo affatto, il Garante potrebbe effettuare verifiche e dichiarare la decadenza con procedimenti più complessi. Mi pare invece che l'aggiunta, al comma 6, delle parole: «o l'incompletezza del documento di cui al comma 3», possa eliminare questa ulteriore pesantezza, controbilanciando la casualità con il timore, da parte di ciascun interessato, di una possibile verifica.

Mi sembra che l'osservazione del senatore Russo rappresenti un falso problema; per questo ho proposto di eliminare al comma 5 le parole: «l'accertamento». Noi descriviamo fattispecie e l'accertamento è una condizione fattuale di operatività della fattispecie.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal senatore Milio, preannuncio il mio parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo dichiara di non aver rilievi da fare sul contenuto del provvedimento. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento 1.1 e parere favorevole sugli emendamenti 1.2 e 1.3.

PRESIDENTE. Poiché la Commissione, come constatato, conviene all'unanimità di non procedere alla fissazione di un termine per la presen-

tazione degli emendamenti, passiamo dunque all'esame e alla votazione degli articoli.

Art. 1.

*(Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675)*

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, non si applicano sino al 30 aprile 2000 e, limitatamente ai soggetti che, trovandosi nelle condizioni di cui ai commi seguenti, si avvalgano della facoltà di cui al comma 2 del presente articolo, per un ulteriore periodo di dodici mesi decorrente dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 41, comma 3, della citata legge n. 675 del 1996. Continua ad applicarsi, anche per tale periodo, quanto previsto dagli articoli 15, comma 1, e 41, comma 3, ultimo periodo, della medesima legge n. 675 del 1996.

2. I soggetti tenuti all'adozione delle misure minime di sicurezza previste dall'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che abbiano avviato, anteriormente al 29 marzo 2000, un programma di adeguamento delle procedure di trattamento di dati personali in conformità alle prescrizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, possono procedere al relativo completamento entro il termine del 29 marzo 2001.

3. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata a condizione che il soggetto interessato formi e sottoscriva, anteriormente alla data del 30 aprile 2000, un documento avente data certa, da cui risultino:

a) tutti i dati, secondo le definizioni contenute nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, del titolare e del responsabile del trattamento, nonché, se esistente, dell'amministratore di sistema;

b) la sintetica esposizione degli elementi caratterizzanti il programma in corso di attuazione e delle singole fasi in cui lo stesso è eventualmente ripartito;

c) la specificazione degli accorgimenti già adottati e della parte del programma o della parte delle eventuali singole fasi, ovvero delle eventuali singole fasi, già completate;

d) l'indicazione degli indirizzi di intervento individuati per l'adozione delle più ampie misure di sicurezza previste dall'articolo 15, comma 1, della citata legge n. 675 del 1996.

4. Il documento di cui al comma 3 deve essere conservato presso di sé a cura del soggetto interessato e deve essere inviato in copia autentica al Garante per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 30 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ove lo stesso ne faccia richiesta e nei termini dallo stesso indicati.

5. L'accertamento della falsità dei dati contenuti nel documento di cui al comma 3 comporta la decadenza dall'esercizio della facoltà di cui al comma 2. Il dichiarante è altresì punito ai sensi dell'articolo 483, primo comma, del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

6. La violazione degli obblighi di cui al comma 4 comporta la decadenza dall'esercizio della facoltà di cui al comma 2.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, non si applicano sino al 31 dicembre 2000».

1.1

MILIO

*Al comma 5, sostituire le parole: «L'accertamento» con l'altra: «La».*

1.2

IL RELATORE

*Al comma 6, dopo le parole: «comma 4» inserire le altre: «o l'incompletezza del documento di cui al comma 3».*

1.3

IL RELATORE

SENESE, *relatore alla Commissione*. Il mio parere sull'emendamento 1.1 è contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ribadisco il mio parere contrario sull'emendamento 1.1 e favorevole sugli emendamenti 1.2 e 1.3.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Milio.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 2:

Art. 2.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Propongo alla Commissione di dare mandato al relatore ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 16,40.*